

Prot. n. 24602

Lì, 03 Novembre 2017

ORDINANZA N. 106 / 2017

Il Responsabile del III Settore

RICHIAMATO il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 24/14 del 28/10/2017, redatto in data 29/10/2017 dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV), con il quale, a seguito di un controllo di natura commerciale ed amministrativo alla “ASD Abellinum Calcio 2012”, società che gestisce l’impianto sportivo “Valleverde – Aquino” sito in Atripalda (AV) alla Contrada Valleverde, è stato accertato che il sig. Cucciniello Alfredo, nato ad Avellino il 17/07/1957 e residente in Atripalda (AV) alla Via Nicola Salvi n. 87, ha violato il disposto dell’art. 64, comma 1, del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 in quanto ha aperto un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “B” di cui all’art. 5 della Legge 287/1991 senza la previa presentazione della SCIA allo sportello SUAP del Comune di Atripalda (AV), comportando quanto innanzi l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da danaro da € 2.500,00 a € 15.000,00 ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 25/08/1991, n. 287;

ACCERTATO che nel caso di specie :

- ≡ l’attività di somministrazione era svolta all’interno dell’impianto sportivo durante un incontro di calcio tra “ASD Abellinum Calcio 2012” e “Paolise” in un locale posto sulla parte alta degli spalti destinati ad ospitare i tifosi avente destinazione d’uso diversa dalla somministrazione di alimenti e bevande;
- ≡ trattasi di somministrazione di alimenti e bevande in particolare caffè e alcolici;
- ≡ l’attività di somministrazione avveniva senza l’emissione di scontrino fiscale;
- ≡ il personale dell’ASL di Avellino, intervenuto sul posto a supporto dei militari dell’Arma, ha accertato che la somministrazione delle bevande (*compreso caffè e liquori*) era eseguita in locale privo dei requisiti richiesti, nonché nel locale adibito a depositi di alimenti (*posto sotto gli spalti*) vi era la presenza di attrezzatura adatta alla conservazione e preparazione di alimenti in un ambiente ove esistono anche materiali non attinenti all’attività;

VERIFICATO che per l’attività in questione sulla piattaforma SUAP non è pervenuta alcuna Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività come tra l’altro dichiarato dal sig. CUCCINIELLO Alfredo in sede di accertamento;

ATTESO che sussistono, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 25/08/1991, n. 287, dell’art. 17-ter del R.D. 18/06/1931, n. 773 nonché della normativa afferente alla mancata registrazione sanitaria Reg. CE n. 852/2004 e D.Lgs. 193/2007, gli estremi per le misure interdittive della cessazione immediata dell’attività;

VISTO l’art. 7 della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento e dall’urgenza di dare immediata tutela all’interesse dell’igiene, non viene

comunicato l'avvio del procedimento *(nel caso di specie il procedimento scaturisce dall'accertamento e contestazione di violazione amministrativa del Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV) nell'ambito del servizio di ordine pubblico in occasione dell'incontro di calcio tra "ASD Abellinum Calcio 2012" e "Paolise", congiuntamente al personale dell'ASL di Avellino, dal quale è emersa l'assenza dei titoli abilitativi ed in particolare carenze igienico sanitarie che possono mettere a rischio la salute pubblica)*;

ACCERTATO che con il verbale n. 24/14 del 28/10/2017, contestato verbalmente in data 28/10/2017 e notificato al sig. Cucciniello Alfredo in data 30/10/2017 lo stesso è stato posto a conoscenza dell'avvio del procedimento amministrativo;

CONSTATATA la regolarità della contestazione della violazione amministrativa e della relativa notificazione dell'atto nelle forme di legge;

ACCERTATA la mancanza della SCIA e dei requisiti igienico sanitari per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per cui si ritengono sussistenti le ragioni di pubblico interesse e pubblica tutela per adottare con celerità il provvedimento di cessazione dell'attività tra l'altro già ordinata nell'immediato dal personale dell'ASL di Avellino;

PRESO ATTO che :

- ≡ l'art. 10, comma 1, della Legge n. 287/1991 per come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 prescrive, in aggiunta alla sanzione amministrativa, la chiusura immediata dell'esercizio pubblico condotto in difformità;
- ≡ l'art. 10 comma 3, della Legge 287/1991 prevede che nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO l'art. 17 ter del TULPS, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, il quale prescrive al comma 3, "*... l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ...*";

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e che il caso in esame non rientra in alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

RITENUTO pertanto di dover disporre la chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata all'interno dell'Impianto Sportivo di proprietà del Comune di Atripalda (AV) in gestione all'ASD Abellinum Calcio 2012 denominato "Valleverde – Aquino" e sito alla Contrada Valleverde, in quanto svolta in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività e in carenza della Registrazione Sanitaria;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 25 Agosto 1991, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Giugno 2016, n. 126;

VISTO il Decreto Legislativo 25 Novembre 2016, n. 222;

VISTO il R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

RITENUTA la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al Responsabile del Settore ai sensi degli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5/2017 – Prot. 13518 del 15/06/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore – Area Vigilanza – SUAP e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Al sig. CUCCINIELLO Alfredo, nato ad Avellino il 17/07/1957 e residente in Atripalda (AV) alla Via Nicola Salvi n. 87, in qualità di trasgressore e presidente pro-tempore dell'ASD Abellinum Calcio 2012 con sede in Atripalda (AV) alla Via Nicola Salvi n. 91, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo B di cui alla Legge 287/91 (BAR) svolta all'interno dell'impianto sportivo "Valleverde - Aquino" di proprietà del Comune di Atripalda (AV), sito alla Contrada Valleverde, di cui ne detiene la gestione a seguito di specifica convenzione.

Avverte

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In tal caso si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio di somministrazione, mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.

La presente ordinanza dovrà essere osservata, anche da chi, a qualsiasi titolo, venga immesso o si metta a condurre l'attività in parola.

A tal fine si procede a darne notizia mediante notifica al sig. Cucciniello Alfredo e pubblicazione all'Albo Pretorio On line del Comune di Atripalda (AV).

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Dr. Domenico Giannetta presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ⊕ *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ⊕ *entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li, 03 Novembre 2017



Il Responsabile del III Settore
Dr. Domenico Giannetta